

TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile

Decreto

ex art. 67 CCII

Il Presidente delegato
dott. Giuseppe Minutoli

esaminati gli atti della procedura unitaria iscritta al n. 1/2022 R. P.U.,
sull'istanza di

MAIO LUCA, c.f. MAILCU80R22F158G, e **PINEDA CASTILLO MILEIDY**, c.f. PNDMDY78R49Z504P per la omologazione della “*proposta di accordo del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento*”;

considerato che inizialmente i ricorrenti avevano depositato in data 18 luglio 2022 ricorso ai sensi dell'art. 7, co. 1, legge n. 3/2012, successivamente al 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. codice della crisi e dell'insolvenza);

visto il proprio decreto del 22 luglio 2022 con il quale così è stato disposto:

visti gli artt. 67 ss. CCII,

riqualificata la domanda come ristrutturazione dei debiti del consumatore, manda alla cancelleria di procedere alla corretta iscrizione a ruolo del ricorso, secondo le indicazioni di cui in parte motiva, previa cancellazione della procedura dal ruolo di Volontaria giurisdizione;

assegna ai ricorrenti e all'OCC termine sino al 15 settembre 2022 per eventuali note difensive ed integrazioni della proposta;

onera l'OCC degli adempimenti previsti dall'art. 68 CCII;

fissa per la comparizione dei ricorrenti e dell'OCC l'udienza del 13 ottobre 2022, in modalità cartolare ai sensi dell'art. 221 d.l. n. 34/2020, per la valutazione preliminare del ricorso, riservando di emettere i provvedimenti previsti dall'art. 70 CCII;

considerato che i ricorrenti hanno adempiuto ai superiori incumbenti, depositando anche note integrative;

esaminate le note dell'OCC del Comune di Scaletta Zanclea, in persona dell'avv. Felice Martino, delegato all'uopo;

considerato che, mentre l'art. 7 legge n. 3/2012, nel prevedere che “*Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi (...) il ricorso*”, lasciava il dubbio – nella prassi interpretativa - che fosse necessaria l'assistenza tecnica da parte di un legale, adesso il CCII



- a. All'art. 68, co. 1, ultimo inciso, ha chiarito che *“non è necessaria l'assistenza di un difensore”*;
- b. all'art. 67, co. 1, ha ribadito che il consumatore sovraindebitato può proporre un piano *“con l'ausilio dell'OCC”* e all'art. 68, co. 1, primo inciso, ha statuito che la *“domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC”*;

ritenuto che, a giudizio di questo giudice, **il concetto di ausilio dell'OCC nella nuova normativa è stato rafforzato dall'inciso *“tramite un OCC”* e dalla normativizzazione della mera facoltatività dell'assistenza tecnica diversa da quella che può, legittimamente, ed anzi deve, fornire l'OCC, che perde la natura di organo terzo di attestazione – ove mai l'abbia avuta – per diventare il vero protagonista anche della attivazione della procedura e, quindi, della redazione e presentazione della domanda;**

che nel caso di specie la proposta ed il piano risultano proposti senza il formale tramite dell'OCC attestatore, essendo stati presentati dai ricorrenti, pur se dall'esame del ricorso e dagli atti prodotti, ivi compresa la relazione particolareggiata e la nota integrativa del 13 settembre 2022, emerge chiaramente il ruolo attivo dell'organismo stesso, che ha fatto proprio quel piano; sicché può ritenersi, per il principio di conservazione degli atti processuali, che il presupposto formale sussista;

ritenuta, *prima faciae*, la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67, e considerata la relazione dell'OCC, sicché, previa dichiarazione di ammissibilità della proposta, deve fissarsi l'udienza di discussione;

ritenuta l'opportunità di sostituire la predetta udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti e considerato che per espressa previsione normativa *“il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”*;

ritenuto altresì che, per ragioni di ordine e sistematicità nella trattazione dei fascicoli e nella adozione dei conseguenti provvedimenti è opportuno far coincidere il giorno di scadenza del predetto termine assegnato alle parti con quello precedente alla data tabellarmente prevista per la stessa udienza, in orario utile per consentirne la tempestiva accettazione;

esaminata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 105/2021 RGE, promossa dalla BNL s.p.a. nei confronti dei terzi datori di ipoteca signori Carlo Maio e Grazia Rotondo (genitori del ricorrente Luca Maio) riguardo il bene pignorato di proprietà dei predetti, a garanzia del debito ipotecario del ricorrente medesimo: l'istanza è motivata dal fatto che i congiunti in questione hanno sottoscritto il piano, garantendone l'esecuzione, a condizione che venga sospesa la predetta procedura esecutiva;

ritenuto che, come accennato nel decreto del 22 luglio 2022, occorrendo la verifica della effettiva ricaduta pregiudizievole sul piano in esame della



prosecuzione della procedura esecutiva, a giudizio del Tribunale l'istanza di inibitoria non può essere accolta in questa sede sommaria: infatti, non è stato chiarito quale sarebbe l'apporto dei garanti del piano (dei quali non si conoscono i dati reddituali e patrimoniali complessivi e che, come è evidente, non sono riusciti a pagare il debito dei congiunti, subendo la procedura espropriativa in questione) e come esso apporto verrebbe meno ove l'esecuzione forzata dovesse proseguire, con la vendita del bene staggito;

P.Q.M.

visti gli artt. 67 ss. CCII,

dichiara ammissibile la proposta e il piano in esame e, conseguentemente, ne ordina la pubblicazione in apposita area del sito *web* del Tribunale;

visto l'art. 70, co. 4,

rigetta la domanda di inibitoria;

manda all'OCC, in persona dell'avv. Felice Martino,

1. di provvedere alla comunicazione ai creditori entro trenta giorni da oggi, con gli avvertimenti di cui all'art. 68, co. 2 e 3, CCII;
2. di documentare gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 68, co. 4, CCII;
3. di depositare – ove ritenuto opportuno – eventuali note illustrative finali entro il 31 gennaio 2023

fissa per la comparizione del ricorrente, dell'OCC e dei creditori interessati l'udienza del 22 febbraio 2023 ore 10,00;

visto l'art. 127 *ter* c.p.c.,

Dispone che l'udienza sopra indicata sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e, quindi, senza la presenza fisica delle parti;

assegna alle parti termine perentorio fino alle ore 9:00 del 22 febbraio 2023 per il deposito delle predette note;

avverte che entro 5 gg dalla comunicazione del presente provvedimento:

- a) ciascuna delle parti può opporsi alla decisione di sostituzione della udienza;
- b) tutte le parti congiuntamente possono presentare istanza di trattazione orale;

avverte che la mancata presentazione delle note equivale ad assenza, valutabile ex artt. 181 e 309 c.p.c.;

Si comunichi.

Messina, 28 novembre 2022.

Il Presidente ff della II^a sezione civile
(Giuseppe Minutoli)

